SENT. 4680/17
R.G. 4996/11

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI CATANIA

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, G.O.T. dott. Domenico Circosta, all'udienza di discussione del 17 novembre 2017 ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 4996/11 R.G. Sez. Lavoro, promossa

DA

[redacted] rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Vincenzo La Cava;

-Ricorrente –

CONTRO

MIUR - MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA in persona del Ministro in carica, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA in persona del Dirigente legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania

-Resistenti-

Motivazione

Con ricorso depositato in data 13 maggio 2011 parte ricorrente, insegnante, - esponeva di aver svolto attività di docenza alle dipendenze dell'amministrazione scolastica presso diversi istituti scolastici giusta numerosi contratti dall'anno scolastico 2002/2003 all'anno scolastico 2008/2009 ed aventi durata tutti fino al termine delle attività didattiche nonostante fossero relativi a supplenze su posti vacanti e disponibili.

Assumeva di aver diritto alla rideterminazione ai fini giuridici ed economici della detta scadenza contrattuale al 31 agosto nonché alla progressione stipendiale attribuita ai docenti di ruolo o in subordine a quella prevista dall'articolo 53 comma 5 L. 312/1980 con la relativa condanna a carico dell'amministrazione scolastica.

dipendenti pubblici temporanei e i dipendenti pubblici di ruolo in mancanza di ragioni oggettive nell'accezione di cui alla clausola 4, punto 1, di detto accordo quadro, si dovrebbe concludere che una giurisprudenza siffatta sarebbe contraria alle disposizioni di tali atti del diritto dell'Unione e violerebbe gli obblighi che, nell'ambito delle loro competenze, incombono alle autorità giurisdizionali degli Stati membri di assicurare la tutela giuridica attribuita ai singoli dalle disposizioni di detto diritto e di garantirne la piena efficacia" (Corte Giustizia, 8 settembre 2011 procedimento Rosado Santana, C-177/10),

Le considerazioni che precedono impongono di disapplicare l'art. 526 d.lgs. n. 297/94 (ai cui sensi "al personale docente ed educativo non di ruolo spetta il trattamento economico iniziale previsto per il corrispondente personale docente di ruolo").

La ricorrente ha, dunque, diritto alla progressione professionale economica ed alle conseguenti differenze stipendiali maturate in ragione dell'anzianità di servizio, come chiesto in ricorso, mentre deve rigettarsi la domanda relativa alla progressione stipendiale futura.

In ordine alle spese di lite, in ragione della parziale reciproca soccombenza, ritiene il giudicante che le medesime vanno compensate per la metà e la metà residua, liquidata come da dispositivo va posta a carico dell'Amministrazione soccombente.

P.Q.M.

Il Tribunale di Catania, in persona del giudice unico, dott. Domenico Circosta, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 4996/2011 R.G., promossa da [redacted] così statuisce:

Dichiara il diritto del ricorrente alla rideterminazione fino al 31 agosto ai fini giuridici ed economici del termine dei contratti stipulati per gli anni scolastici dal 2002/2003 al 2008/2009 e per l'effetto condanna il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Scientifica convenuto al pagamento in favore della ricorrente dell'importo corrispondente, oltre accessori nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 legge n. 724/94;

Dichiara il diritto della ricorrente alla progressione professionale economica prevista per il personale dipendente di ruolo e, per l'effetto, condanna il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca a pagare alla ricorrente la somma relativa, oltre accessori nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 legge n. 724/94.

Rigetta ogni altra domanda.

Compensa per metà le spese di lite tra le parti, condannando l'Amministrazione resistente alla rifusione della residua metà in favore della ricorrente che si liquida in € [redacted], oltre IVA e CPA[redacted]

Catania 17 novembre 2017

IL CANCELLIERE B3
Filippo Anastasi

Il Giudice del Lavoro
G.O.T. dott. Domenico Circosta